



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI ENNA

Via Calabria, 50 - 94100 ENNA ☎ 0935 533629 📠 0935 531317
E-mail: ordinefarmacisti.en@tiscali.it PEC: ordinefarmacistien@pec.fofi.it
Cod. Fisc.: 80003020866

Documento approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 20/06/2012.

“MISURE ORGANIZZATIVE PER L'ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI E PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE – MODALITÀ PER LA LORO ESECUZIONE”

Con il presente documento, da pubblicare sul sito istituzionale <http://www.fofi.it/ordineen/>,

- **VISTO** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
- **VISTA** la Legge 12 novembre 2011, n. 183, in particolare l'art.15 che ha stabilito che nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà concernenti stati, fatti o qualità personali sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà,
- **VISTA** la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 14/2011 del 22/12/2011,
- **PRESA IN CONSIDERAZIONE** la circolare FOFI n. 7878 del 19.01.2012,

vengono:

- a) elencate le principali novità introdotte con la nuova normativa,
- b) individuato l'ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle altre pubbliche amministrazioni precedenti,
- c) adottate le misure organizzative per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

A seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, l'Ordine:

- 1) **appone sui certificati di iscrizione e sugli eventuali certificati di servizio la dicitura** *“il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”*.

A tal riguardo, si prende atto che il rilascio di certificati privi della suddetta dicitura costituisce violazione dei doveri d'ufficio con le conseguenti sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi e si precisa che:

- per quanto riguarda specificamente i **certificati di servizio**, non possono più essere utilizzati o prodotti a fini concorsuali e dovranno sempre essere sostituiti dalle autocertificazioni rese dall'interessato;
- per quanto riguarda, inoltre, il **certificato c.d. di “nulla osta” al trasferimento**, trattandosi di certificato destinato ad essere prodotto esclusivamente ad un altro Ordine, di fatto non potrà più utilmente essere rilasciato e dovrà essere sostituito dalle autocertificazioni rese dall'interessato direttamente all'Ordine presso il quale intende trasferirsi;

- 2) **non accetta dall'interessato e non richiede all'interessato stesso certificati rilasciati da pubbliche amministrazioni; tali certificati sono sostituiti sempre dall'autocertificazione.**

A tal proposito, si prende atto che la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà costituisce violazione dei doveri d'ufficio con le conseguenti sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi e si precisa che:

- **ai fini della iscrizione, cancellazione o trasferimento dall'Ordine, gli interessati devono pertanto produrre esclusivamente autocertificazioni;**

- resta ferma invece la possibilità per l'Ordine di acquisire d'ufficio tutte le informazioni, i dati e i documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni, ivi compresa, pertanto, la possibilità di acquisire d'ufficio i certificati penali e i certificati dei carichi pendenti, al fine di eventuali verifiche sulla situazione penale degli iscritti.

Per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti, **viene individuato l'ufficio dell'Ordine medesimo.**

L'individuazione del suddetto ufficio è finalizzata anche all'esecuzione dei controlli che, in base agli articoli 71 del DPR 445/2000, le amministrazioni precedenti devono effettuare, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall'interessato.

- **RICHIESTE DATI DA ALTRE P.A. O DA GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI**

L'amministrazione che richiede la verifica dovrà inviare una nota riportante i dati dichiarati dal cittadino con espressa richiesta di verifica delle dichiarazioni rese al fine di consentire il riscontro della concordanza di quanto dichiarato dall'interessato con i dati in possesso dell'Ordine, contenuti nell'Albo. La richiesta dovrà essere adeguatamente motivata in relazione alla finalità pubblica da espletare ed ai trattamenti dei dati da eseguire.

Tali richieste dovranno rispettare alcuni requisiti minimi ed in particolare:

- essere prodotte su carta intestata della P.A. e del gestore del pubblico servizio richiedenti con numero e data di protocollo;
- essere munite di timbro e firma (autografa o digitale) e riportare nome, cognome e qualifica del richiedente;
- dovranno riportare all'oggetto "*Richiesta verifica dichiarazioni sostitutive (art. 71 D.P.R. 445/2000)*;
- dovranno essere inviate con una delle seguenti modalità:
 - tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ordinefarmacistien@pec.fofi.it,
 - a mezzo fax al numero 0935-531317,
 - a mezzo posta ordinaria all'indirizzo dell'Ordine: Via Calabria n. 50 - 94100 ENNA;
- dovranno riportare l'indirizzo P.E.C. a cui inviare la risposta.

La risposta sarà fornita, tramite P.E.C., **entro e non oltre trenta giorni** dal ricevimento dell'istanza, con la consapevolezza che la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio con le conseguenti sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi.

- **CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE ALL'ORDINE**

I controlli sono effettuati chiedendo, di norma tramite P.E.C., all'amministrazione certificante conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi, oppure, ove opportuno, chiedendo la consultazione diretta degli archivi dell'amministrazione certificante con le modalità previste dall'art. 43 D.P.R. 445/2000.

Nel caso in cui le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, il responsabile, ovvero il Presidente pro-tempore dell'Ordine, informa l'interessato di tali irregolarità, chiedendo allo stesso di regolarizzare /completare la dichiarazione; in mancanza il procedimento richiesto non ha seguito.

Nel caso in cui dai controlli effettuati si riscontrino accertate dichiarazioni mendaci il responsabile di riferimento, ovvero il Presidente pro-tempore dell'Ordine, provvede tempestivamente a segnalare i fatti alla competente Procura della Repubblica, mediante dettagliata notizia di reato.